

## **TI\_GERICHTE 15.2002.94 vom 30. Juli 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.94)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.94 du 30 juillet 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.94 del 30 luglio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità ( DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli / Piccirilli, op.cit. , p. 40, n. 126). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità ( DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali ( DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli , op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2). Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l'importo di fr. 1'280.-- per un appartamento di 3 locali a \_\_\_\_\_ che l'escusso occupa da solo. Orbene tale alloggio è sproporzionato alle effettive necessità e possibilità economiche dell'escusso. Di conseguenza l'UE di Lugano ha agito correttamente decidendo di ridurre a fr. 800.-- l'importo riconosciuto a titolo di canone locatizio. Tale decurtazione è tuttavia applicabile unicamente dal primo termine utile di disdetta, in casu dal 1° dicembre 2002. Quindi sino a tale data nel calcolo del minimo di esistenza di \_\_\_\_\_ andrà considerato l'effettivo canone di locazione pagato.

#### **E. 3**

Alla voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr. 265.— relativo al premio mensile della cassa \_\_\_\_\_ pagato dal ricorrente. Considerato che, nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di premio della cassa malati può essere riconosciuta unicamente l'assicurazione obbligatoria, non vi è spazio per ulteriori deduzioni.

#### **E. 4**

Secondo il punto 1.1 della Tabella l'importo base di fr.1'100.--è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell'economia domestica ha diritto a un supplemento di fr.11.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.). Nel caso di specie al debitore è stato riconosciuto per "pasti fuori

domicilio” l’importo complessivo di fr. 240.--. Orbene dagli atti risulta che l’escusso ha dichiarato di spendere per il vitto fr. 6.-- per 25 giorni lavorativi, pari a fr. 150 mensili. Di conseguenza l’importo esposto alla voce “pasti fuori domicilio” andrebbe ridotto a fr. 150.--. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus sancito dall’art. 22 LPR. Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute dall’Ufficio nella misura di fr. 150.--, mentre il ricorrente ha affermato di spendere circa fr. 60.-- per recarsi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, la cui distanza dal domicilio dell’escusso è di 2 chilometri. Attualmente l’escusso abita a \_\_\_\_\_ e lavora sempre a \_\_\_\_\_. La distanza dal nuovo domicilio al posto di lavoro è di 4 chilometri. Orbene anche volendo raddoppiare l’importo dichiarato dal ricorrente si giungerebbe ad una cifra inferiore a quella riconosciuta dall’UE di Lugano.

#### **E. 5**

Alla voce “assicurazioni diverse” l’UE di Lugano ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 50.--. Tale somma andrebbe stralciata dal minimo di esistenza non essendo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella. Tuttavia anche tale decurtazione non viene effettuata in virtù dell’art. 22 LPR.

#### **E. 6**

Sulla base delle considerazioni precedenti il minimo vitale di \_\_\_\_\_ sino al 30 novembre 2002 risulta essere il seguente: minimo base \_\_\_\_\_ fr.  
1'100.-- locazione fr. 1'280.-- cassa malati \_\_\_\_\_ fr. 265.--  
trasferte \_\_\_\_\_ fr. 150.-- pasti fuori  
domicilio \_\_\_\_\_ fr. 240.-- assicurazioni diverse  
fr. 50.-- Totale \_\_\_\_\_ fr. 3'085.-- A partire dal 1°  
dicembre 2002 a titolo di canone locatizio sarà considerato unicamente l’importo di fr. 800.-- mensili in luogo di fr. 1'280.--.

#### **E. 7**

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF ( Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 25 giugno 2002 di \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. 2. Di conseguenza il minimo di esistenza di \_\_\_\_\_ è stabilito in fr. 3'085.-- in luogo di fr. 2605.-- fino al 30 novembre 2002. 3. A partire dal 1° dicembre 2002 il minimo vitale di \_\_\_\_\_ è fissato in fr. 2'605.--. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 6. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.